

## REGOLAMENTO (CE) N. 923/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

**relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80 000 tonnellate di frumento tenero, di 80 000 tonnellate di granturco e di 40 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento ungherese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni climatiche che hanno colpito il Portogallo nella campagna 2004/2005 hanno comportato una grave siccità che ha drasticamente ridotto la disponibilità di foraggi e creato una situazione di penuria per gli allevatori. La penuria di foraggi può indurre gli allevatori a vendere o ad abbattere prematuramente il bestiame, con gravi conseguenze per il settore e per il reddito degli agricoltori.
- (2) Il raccolto abbondante di cereali nel resto d'Europa nel corso della stessa campagna, in particolare negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, ha determinato, parallelamente, un notevole aumento delle scorte di intervento di frumento tenero, di granturco e di orzo, prodotti per i quali gli sbocchi sul mercato interno di tali Stati membri o sul mercato di esportazione sono inesistenti per un periodo relativamente lungo e per i quali, inoltre, non sempre esistono a livello locale capacità di magazzino sufficienti.
- (3) La situazione del mercato comunitario dei cereali è attualmente molto squilibrata ed appare quindi opportuno adottare misure di stabilizzazione e di compensazione attraverso il dispositivo dell'intervento. Data l'esistenza di scorte di cereali la cui conservazione nell'ambito del regime di intervento rischia di protrarsi a lungo nelle regioni fortemente eccedentarie, con i costi che ne derivano a carico del bilancio comunitario, e considerata inoltre la parallela situazione di penuria di alimenti per gli animali in Portogallo, occorre mettere a disposizione degli allevatori portoghesi una parte delle scorte di intervento.
- (4) La distribuzione di cereali sul mercato portoghese impone il ricorso ad un'adeguata struttura di gestione e di controllo finanziario, per cui è necessario disporre in un primo tempo il trasferimento dei cereali all'organismo di intervento portoghese, affidando quindi a tale organismo il compito di vendere e distribuire i cereali agli agricoltori.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003 pag. 78.

- (5) Tenendo conto dell'entità del fabbisogno e della disponibilità di cereali offerti all'intervento in Ungheria, dell'insufficienza di capacità di magazzino riconosciute ai fini dell'intervento in tale paese e dell'insufficienza delle misure finora adottate per risolvere il problema dello smaltimento delle scorte ungheresi, appare opportuno eseguire in via prioritaria tale operazione a partire dall'Ungheria.
- (6) Occorre prevedere le disposizioni relative alla contabilizzazione dell'operazione suddetta secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia <sup>(2)</sup>.
- (7) Per semplificazione e per motivi di controllo è opportuno fissare una partecipazione finanziaria comunitaria forfettaria.
- (8) È necessario procedere alla vendita delle scorte trasferite alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>. Tenendo conto degli obiettivi da conseguire per far fronte alla penuria di alimenti per gli animali, si tratta di una vendita di tipo particolare che richiede l'adozione di disposizioni specifiche che l'organismo di intervento portoghese dovrà applicare in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (9) Per non creare turbative sul mercato portoghese dei cereali è necessario in particolare prevedere disposizioni specifiche relative alle quantità offerte e fissare limiti per il prezzo di vendita dei cereali.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. L'organismo di intervento ungherese tiene a disposizione dell'organismo di intervento portoghese 80 000 tonnellate di frumento tenero, 80 000 tonnellate di granturco e 40 000 tonnellate di orzo.

<sup>(2)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).